

Brescia, lì 07.07.2022

SPETT.LE CLIENTE

CODICE DELLA CRISI
CON NUOVA PROCEDURA DI “COMPOSIZIONE NEGOZIATA” ED ELIMINAZIONE
DEL SISTEMA DI ALLERTA CON INDICATORI E INDICI E L’OCRI

Premesso

- che sulla Gazzetta Ufficiale del **14 febbraio 2019** è stato pubblicato il “**Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza**”, approvato il 10/1/2019, in attuazione della L. 155/2017, con l'obiettivo di riformare in modo organico la **disciplina delle procedure concorsuali**, con due principali finalità:
 - consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
 - salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze
(è inserita in tale codice, ad esempio, la normativa che ha esteso la platea di coloro obbligati a nominare il **collegio sindacale o sindaco unico o revisore** per le S.r.l.)
- che il Legislatore, con l'art. 1, DL n. 118/2021 aveva:
 1. modificato l'art. 389 del DLgs 14/2019, rinviando ulteriormente al 16.5.2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi poi rinviato ulteriormente al **15/07/2022**
 2. introdotto il comma 1-bis al citato art. 389 fissando al **31.12.2023** l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi contenute nel Titolo II, Parte prima, dello stesso D.Lgs. n. 14/2019, riferiti anche agli indicatori, indici e gli OCRI
- che il DLgs. 17 giugno 2022 n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del **1° luglio 2022**:
 - ✚ ha ri-modificato il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
 - ✚ ha eliminato l'intero sistema di allerta, degli indicatori e degli indici della crisi – come in origine concepiti – nonché gli OCRI
 - ✚ ha eliminato il comma 1-bis introdotto dall'art. 1 del DL n. 118/2021, che aveva fissato al 31/12/2023 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi contenute riferiti anche agli indicatori, indici e gli OCRI,che, di fatto, con queste modifiche:
 - ✚ **è stata accantonata la procedura di “composizione assistita” della crisi con relativo**

sistema di allerta fondato sull'utilizzo di indici e Indicatori della crisi;

✚ **a favore della procedura di "composizione negoziata" della crisi**, nella quale è centrale l'istituzione di un "adeguato assetto organizzativo amministrativo / contabile al fine di adottare tempestivamente, in caso di emersione di una crisi o stato di insolvenza, "idonee iniziative".

Ai fini della presente disamina, assumono quindi particolare interesse:

❖ il nuovo art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019 in cui emerge la nuova **nozione di crisi**, definita:

*"come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi **12 mesi**";*

mentre **costituisce insolvenza** *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*

❖ il nuovo art. 3 del DLgs. 14/2019, che fornisce importanti indicazioni sul ruolo delle "misure" e degli "assetti" funzionali alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa:

o l'imprenditore individuale, in particolare, deve adottare **misure** idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;

o l'imprenditore collettivo deve istituire **un assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

e che al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

costituiscono (comma 4) segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno **30 giorni** pari a **oltre il 50%** dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno **90 giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di **60 giorni** o che abbiano superato da almeno **60 giorni** il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il **5%** del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.

Sistema di segnalazione

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza contempla un sistema di segnalazione a carico:

- **dell'organo di controllo** nei confronti dell'organo amministrativo (art. 25-octies del DLgs. 14/2019), avente ad oggetto la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata. La segnalazione contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese;
- **dei creditori pubblici qualificati**, quali INPS, Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, **ed è rivolta all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo** in presenza di esposizioni debitorie di cui all'art. 25-octies del DLgs. 14/2019 e più precisamente:

SEGNALAZIONI PROVENIENTI DAI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI			
Soggetto	Natura del debito	Entità del debito	Decorrenza 60 gg per la segnalaz.
INPS	Debiti scaduti da oltre 90 giorni	Per le imprese 1) <u>con lavoratori subordinati/parasubordinati</u> : superiori: ▪ al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente ▪ e all'importo di €. 15.000 2) <u>senza lavoratori subordinati o parasubordinati</u> : superiori all'importo di €. 5.000	Dal verificarsi dalle condizioni o dal superamento degli importi
INAIL			
AdE	Debiti Iva risultanti dalle LI.PE. (art. 21-bis, DL n. 78/2010)	L'importo deve essere superiore a € 5.000	Dal termine di presentazione delle com. LI.PE.
AdE-R	Debiti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 gg	L'importo deve essere superiore a: ✓ <u>imprese individuali</u> : € 100.000 ✓ <u>società di persone</u> : € 200.000 ✓ <u>società di capitali</u> : €. 500.000	Dal verificarsi dalle condizioni o dal superamento degli importi

Tali segnalazioni contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata al ricorrere dei relativi presupposti

Al ricorrere delle segnalazioni, il debitore **può decidere** se avviare il percorso del risanamento mediante la composizione negoziata, o meno. Ciò rappresenta una delle principali novità, introdotte dal Dlgs. 83/2022, rispetto all'originario sistema di allerta.

Al termine dell'eventuale composizione negoziata gli scenari sono:

- conclusione efficace dei negoziati stragiudiziali
- archiviazione in assenza di prospettive di risanamento
- ricorso agli strumenti di ristrutturazione o di liquidazione previsti dalla L.f.
- Concordato semplificato per la liquidazione del Patrimonio

Sintesi

La normativa che prevede le misure / assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ai sensi dell'art. 2086 c.c., per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative entra in vigore il:

15/07/2022

l'obiettivo di tali adempimenti resta:

- *prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa,*
- *che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi **12 mesi***

La presente News ha come obiettivo quello di tracciare il perimetro della riforma della **disciplina delle procedure concorsuali**, non pretendendo di essere esaustiva su un tema così complicato ed in evoluzione; lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

Studio Dott. Begni & Associati